



Provincia di Como

SETTORE ECOLOGIA E AMBIENTE
SERVIZIO RIFIUTI

AUTORIZZAZIONE N. 535 / 2017

OGGETTO: DITTA: CHEMIPLASTICA S.P.A. CON SEDE LEGALE IN MILANO, VIA SAFFI 27 E IMPIANTO SITO IN CARBONATE, VIA DANTE 60. AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE DI CUI AL P.D. N.71/A/ECO DEL 03/12/2012 SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO CON P.D. N.164/A/ECO DEL 10/05/2016, RILASCIATA DAL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA E AMBIENTE DELLA PROVINCIA DI COMO, DISPOSTO D'UFFICIO A SEGUITO DEL CONTROLLO ORDINARIO CONDOTTO DA ARPA AI SENSI DELL'ART.29-DECIES DEL D.LGS 152/06 E SMI ED A SEGUITO DI MODIFICHE NORMATIVE.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA E AMBIENTE

VISTI:

- il D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;
- la L.R. 12 dicembre 2003 n. 26 e s.m.i.;
- la L.R. 11 dicembre 2006 n. 24 e s.m.i.;
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- la D.G.R. 4626 del 28 dicembre 2012;
- la D.G.R. n. 2970 del 2 febbraio 2012;
- il D.M. 24 aprile 2008;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

RAMMENTATO che le Province risultano titolari delle funzioni amministrative in materia di autorizzazione integrata ambientale sulla base di quanto disposto dalla L.R. 11 dicembre 2006 n° 24 e s.m.i., con esclusione delle autorizzazioni relative alle attività di competenza regionale ai sensi della medesima norma;

PRESO ATTO che, ai sensi del D.P.R. n. 160/2010, il SUAP è l'unica amministrazione titolata al rilascio di autorizzazioni a conclusione di qualsiasi procedimento che abbia ad oggetto l'esercizio di attività produttive, ivi comprese le autorizzazioni integrate ambientali;

VISTI

- il P.D. n.71/A/ECO del 3 dicembre 2012 del Dirigente del Settore Ecologia e Ambiente della

Provincia di Como, di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata dalla Regione Lombardia con D.d.s. n. 10827 del 28/09/2007, ai sensi della parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

- il P.D. n.164/A/ECO del 10/05/2016 del Dirigente del Settore Ecologia e Ambiente della Provincia di Como, di aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito dell'approvazione di modifica non sostanziale del P.D. n.71/A/ECO del 3 dicembre 2012;

VISTE:

Le conclusioni dell'attività ispettiva condotta da ARPA ai sensi del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. contenute nella Relazione finale trasmessa con nota n. 87429 del 08/06/2017;

CONSIDERATO che nella suddetta relazione tecnica, a seguito di quanto riscontrato in sede di sopralluogo, ARPA propone la prescrizione di alcuni adempimenti a carico del gestore;

RICHIAMATE le prescrizioni impiantistiche di cui ai capitoli E.1.3 ed F 3.1 dell'Allegato tecnico di cui al P.D. 164/A/ECO del 10/05/2016 del Dirigente del Settore Ecologia e Ambiente della Provincia di Como, di aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito dell'approvazione di modifica non sostanziale del P.D. n.71/A/ECO del 3 dicembre 2012;

RITENUTO pertanto, a conclusione dell'istruttoria tecnica, di procedere alla trasmissione dell'esito della medesima al SUAP del comune di Carbonate, per l'adozione dei provvedimenti di competenza ai sensi del D.P.R. 160/2010;

VISTO infine l'art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000: "Testo unico leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

DETERMINA

Entro 3 mesi dalla notifica del presente atto il gestore dovrà presentare un progetto volto a minimizzare la quantità di polvere emessa in atmosfera comprendente:

1. interventi tecnici e procedurali volti a prevenire e contenere le emissioni di polveri all'interno dei reparti ed in atmosfera sulla base di una ricognizione puntuale delle possibili sorgenti emissive delle fasi del processo di lavorazione e a queste accessorie (pulizia dei reparti) e delle prestazioni dei sistemi di aspirazione e depurazione;
2. una procedura di controllo relativa ai filtri a maniche che dovrà prevedere almeno le seguenti informazioni: localizzazione di ciascun pressodeprimometro, filtro di riferimento e relativa emissione, range di delta pressione ottimale per ciascuno strumento, istituzione di un registro dedicato ove annotare le verifiche e gli eventuali interventi, istruzioni operative in caso di evento anomalo.

Entro 3 mesi dalla notifica del presente atto il gestore dovrà presentare un progetto volto a razionalizzare l'utilizzo della risorsa idrica definendo i fabbisogni di processo ed ausiliari, effettuando una ricognizione dei possibili sprechi e delle perdite impiantistiche; si richiede la predisposizione di un bilancio dei flussi in ingresso ed in uscita dall'impianto da presentare con successiva cadenza annuale.

Entro 30 giorni dalla notifica del presente atto il gestore dovrà fornire lo stato di avanzamento delle attività relative alla separazione delle acque di scarico e le previsioni per la loro conclusione.

Considerando che i riferimenti alla classe di pericolo di cui al "Regolamento CE 1272/2008" modificato con "Regolamento UE 605/14" relativamente alla classificazione di diverse sostanze, tra cui la Formaldeide per effetto del quale, la classificazione della Formaldeide, è stata modificata da "sospetta cancerogena" a "cancerogena, 1/B", con indicazione di pericolo H350, H350i deve essere conseguentemente aggiornata la "tabella B.2.a - Qualità e quantità specifica di materie

prime” di cui all’AT allegato al PD 164/A/ECO del 10/05/2016; si chiede la trasmissione del suddetto aggiornamento entro 30 giorni dalla notifica del presente atto.

In riferimento ai contenuti della DGR X/6030 del 16 dicembre 2016 il limite per il parametro Formaldeide, riportato in particolare nella tabella E 1.1 – Emissioni in atmosfera di cui all’AT allegato al PD 164/A/ECO del 10/05/2016 da rispettare a far data dal 1 gennaio 2020 sarà pari a: 5mg/Nm³ (fatte salve ulteriori disposizioni normative che dovessero essere emesse prima di tale data per le attività IPPC di riferimento - BAT Conclusion).

DISPONE

1. Di far salve eventuali competenze autorizzative e concessorie spettanti ad altri soggetti pubblici in ordine alla realizzazione delle opere in progetto.
2. La notifica del presente atto in copia conforme all’originale al SUAP di Carbonate ai fini dell’adozione dei provvedimenti di competenza;

DÀ ATTO

che ai sensi dell’art. 3 della L. 241/90 avverso al presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dalla data di notifica, ovvero ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica.

Lì, 17/11/2017

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA E
AMBIENTE**

BINAGHI FRANCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’art. 21 D.L. gs n 82/2005 e s.m.i.)